



**Federazione
Scacchistica
Italiana**



**Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)**

Milano, 21 marzo 2025

GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

DECISIONE N. 2/2025
(ex art. 67 R.G.D.)

procedimento	G.S.N. 418/2025
interessato	Ranaldi Marco - ID FSI 190642
evento	CIA 2025 Campionato provinciale di Bologna - Memorial Di Giusto Paolo
addebito	<p>Durante il quarto turno il giocatore Giovetti Valerio, che aveva già finito la propria partita, stava assistendo alla partita Ranaldi - Marroni alla scacchiera 16. Ad un certo punto mi è sembrato che i tre giocatori stessero amabilmente chiacchierando tra loro e capisco che l'argomento era la partita stessa. Mentre mi avvicinavo ho sentito il signor Marroni, che aveva il tratto, dire "Shh shh" per far intendere agli altri due di non parlare e io ho detto a tutti di non chiacchierare, apostrofando nello specifico il giocatore Giovetti che avevo capito essere stato l'innesco della chiacchierata. Il giocatore Ranaldi ha ribattuto dicendo "Ma suvvia! Si fa per studiare!" e io ho detto che non era il momento e nulla si faceva per studiare. Lui: "Eh vabbè che sarà mai!". Io: "Sarà che vi sto dicendo che non dovete parlare, lei oltretutto sta giocando". Ranaldi: "Eh calma calma!" io: "No calma calma non è una cosa che lei possa dire ad un arbitro che la sta riprendendo, adesso state zitti perché state disturbando tutti e continuate a giocare e direi di partire chiedendo scusa per l'atteggiamento". La sua risposta: "Ma per piacere!". Ho lasciato finire la partita e mentre riiravo i formulari ho detto al signor Ranaldi: "Gradirei che non si ripresentassero situazioni come quella di prima" e lui per tutta risposta: "Ma dài! Ma per piacere!". Io: "Quindi non intende chiedere scusa?" e lui: "Ma basta!". Io: "Va bene, ovviamente io segnalerò a chi di dovere" e lui ha risposto "Faccia pure quello che vuole". Va detto che il giocatore non aveva in precedenza creato nessun problema, anzi era stato sempre molto educato e questo è ciò che mi ha trattenuto dall'escluderlo dal turno successivo, ma va anche detto che, sebbene anche dopo abbia mantenuto un comportamento corretto, non ha comunque manifestato alcun pentimento rispetto a come si era comportato, a mio avviso in maniera troppo poco rispettosa nei confronti di un direttore di gara.</p>
segnalato da	Arbitro principale AN Silvia Gardini
il giorno	2.2.2025 alle ore 14.11



**Federazione
Scacchistica
Italiana** 



**Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)**

Comunicata la data della decisione per l'odierna, l'interessato non ha fatto pervenire memorie difensive e/o documenti nel termine perentorio di almeno due giorni prima di tale data.

La circostanza costituisce prova indiziaria della fondatezza degli elementi di fatto esposti nella segnalazione.

L'art. 35 del Regolamento di Giustizia e Disciplina prescrive:

"1. Ai tesserati è fatto divieto, in occasione delle manifestazioni e comunque di qualsiasi attività federale, di tenere comportamenti contrari al decoro e comunque che possano ledere l'immagine pubblica della Federazione e del movimento scacchistico in generale.

2. E' inoltre fatto divieto per i partecipanti alle manifestazioni di rivolgere agli altri partecipanti, agli organizzatori o agli ufficiali di gara espressioni sconvenienti od offensive.

3. La violazione dei divieti di cui al presente articolo è punita con le sanzioni di cui al comma 5 del precedente articolo. E' comunque esclusa ogni sanzione a carico della società, a meno che il fatto non sia compiuto da un dirigente nell'esercizio delle proprie funzioni, nel qual caso alla società si applica la sanzione della deplorazione."

Nel caso di specie, pur appalesandosi non di particolare gravità, il comportamento dell'interessato ha compromesso l'immagine pubblica della Federazione in tutte le sue articolazioni e le espressioni rivolte all'Arbitro non sono state convenienti, in quanto inopportune.

Ne consegue la punibilità a norma dell'art. 34, co. 5 del Regolamento di Giustizia e Disciplina:

"Il tesserato che violi le disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione della ammonizione o della deplorazione; in caso di particolare gravità, anche in relazione alla qualifica soggettiva dell'agente od al mezzo di comunicazione usato, o in caso di recidiva può essere applicata la sanzione della sospensione da uno a sei mesi."

La tenuità dei fatti contestati e la circostanza riferita nella segnalazione *"va detto che il giocatore non aveva in precedenza creato nessun problema, anzi era stato sempre molto educato"* inducono all'adozione della minima sanzione edittale.

PQM

definitivamente decidendo il procedimento indicato in epigrafe, nei confronti del Sig. Ranaldi Marco - ID FSI 190642 si irroga la sanzione disciplinare della ammonizione, richiamandolo ad osservare scrupolosamente i doveri ed i compiti cui i tesserati sono tenuti.

Si manda alla Segreteria della Federazione Scacchistica Italiana per gli adempimenti di rito.

Il Giudice Sportivo Nazionale

Avv. Michele Leone

F.to digitalmente